

AVV. FABIO CARUSO
Via Azzo Gardino, 8/a - 40122 – Bologna
TEL. 051.52.03.15 - FAX 051.0821641
avvfabiocaruso@gmail.com
avvfabiocaruso@ordineavvocatibopec.it

CONVENZIONE DI CONSULENZA
ED ASSISTENZA LEGALE

Da valere ad ogni effetto di legge tra:

Avv. Fabio Caruso (P.I. 03423081201 – C.F. CRSFBA86D24D423Z), con studio legale in Bologna, via Azzo Gardino 8/A, d'ora in avanti denominato "Studio Legale".

E

Nuovo Sindacato Carabinieri (C.F. 96437320581), con sede legale in Roma in Via dei Parioli n. 47, d'ora in avanti denominato "NSC".

PREMESSO CHE

- a) il Sindacato NSC ritiene opportuno assicurare ai suoi associati o soci sostenitori una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti ed interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
- b) il Sindacato NSC si è mostrato interessato ai servizi prestati dal sopra indicato Studio;

TANTO PREMESSO

Il Sindacato e lo Studio Legale

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art.2. Lo Studio Legale si impegna ad offrire l'assistenza e la consulenza legale a tutti gli associati del Sindacato ADP alle seguenti condizioni:

- la prima consultazione è a titolo gratuito;
-

AVV. FABIO CARUSO
Via Azzo Gardino, 8/a - 40122 – Bologna
TEL. 051.52.03.15 - FAX 051.0821641
avvfabiocaruso@gmail.com
avvfabiocaruso@ordineavvocatibopec.it

- qualora dopo la prima consultazione, espletata a titolo gratuito, sia necessario compiere attività stragiudiziale (in ambito amministrativo/disciplinare), consistente nella predisposizione di atti di diffida e messa in mora o reclamo, l'associato corrisponderà una somma da determinarsi in base alla complessità della causa in questione, che potrà variare da un minimo 200,00 euro ad un massimo 500,00 euro, esclusi accessori;

- qualora dopo la prima consultazione gratuita, sia necessario compiere attività giudiziaria (amministrativa), l'associato corrisponderà all'avvocato il rimborso delle spese, competenze ed onorari che verranno calcolati secondo la tariffa professionale, applicando i valori minimi ivi previsti. Il valore minimo viene calcolato, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e potrà subire eventuali variazioni in aumento del 30 % nei casi previsti dallo stesso art. 4 del medesimo DM.

- In caso di positivo esito della controversia, la quale comporterà un beneficio economico o beneficio di particolare rilevanza, sarà dovuto un contributo in aumento rispetto alle tariffe minime in misura, comunque, non superiore al 20 % del beneficio ottenuto.


Art. 3. Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a dare ampia diffusione alla stessa inserendola sui rispettivi siti internet attraverso anche link di reindirizzamento, badge, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Il sindacato NSC comunicherà i termini del presente accordo via e-mail agli associati.

Art. 4. La presente convenzione avrà durata di un anno che decorre dalla data della presente sottoscrizione. Alla scadenza la stessa si rinnoverà automaticamente, di un uguale periodo, qualora una parte non comunicherà all'altra formale dichiarazione di recesso. Il recesso dovrà essere manifestato in forma scritta, a mezzo raccomandata A.R., da inviarsi all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.

Art. 5. Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta.

Bologna, li 09.01.2023

Firme



Per accettazione, prot. 1/1-0/2023 conv.
Roma 13/01/2023

NUOVO SINDACATO CARABINIERI
Segretario Nazionale Franco Russo
Responsabile Area Convenzioni
Viale Paroli n° 47 00197 Roma
C.F. 96437320581

